

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Montebelluna TV

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Servizio di analisi, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti

costituiti da fanghi non stabilizzati, disidratati umidi

prodotti dal trattamento di acque reflue urbane

CIG 703679963B

CONTRATTO NORMATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione del servizio di analisi, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi non stabilizzati, disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane.

L'anno duemiladiciassette , il giorno _____ del mese di _____ ,

il signor:

_____ nato a _____

il _____ , residente in _____ , via _____ , _____

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Alto Trevigiano Servizi S.p.A., con sede in Montebelluna (TV), via Schiavonesca Priula n. 86, codice fiscale e partita IVA 04163490263, che rappresenta nella sua qualità di

_____ ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "committente" e "stazione appaltante";

e il signor:

_____ nato a _____

il _____ , residente in _____ , via _____ , _____ in qualità di _____ dell'impresa

_____ con sede in _____
_____, via _____, _____

codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale
impresa

appaltatrice in forma singola

*(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di
imprese)*

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

_____ *(Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «misto»,*

a seconda del caso) costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- società _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale [] e partita IVA [];

2- società _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale [] e partita IVA [];

3- società _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale [] e partita IVA [];

4- società _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale [] e partita IVA [];

nonché la società *(solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una
associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in
assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo)*

_____ con
sede in _____, via _____;
codice fiscale [] e partita IVA [], cooptata ai
sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale approvato con D.P.R. n°
207/2010.

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore» o «fornitore»,
convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- il _____ (*organo competente*) di ATS S.r.l. con
_____ (*atto*) a contrarre n. _____ del _____ ha
autorizzato l'avvio della procedura di gara d'appalto per la selezione del contraente e
l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;
- che la gara di agli atti del _____ è stata svolta secondo procedura aperta, ai
sensi del combinato disposto dall'art. 123 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016, e che il criterio di
aggiudicazione è quello del minor prezzo per contratti da stipulare a misura;
- che in data _____ l'Organo competente di ATS S.r.l. ha approvato il verbale di
gara e determinato di aggiudicare in via definitiva il servizio alla ditta / al R.T.I.
_____ di _____;
- che la sottoscrizione del contratto normativo dell'accordo quadro non comporta per il
Committente l'obbligo di dar corso alla totalità delle prestazioni e/o forniture oggetto dello
stesso, mentre l'appaltatore è obbligato alla sottoscrizione del contratto applicativo e
all'esecuzione delle prestazioni dallo stesso previste;

TUTTO CIÓ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Definizioni

Nel testo del presente contratto:

- ATS S.r.l. è definita con il termine "committente";
- RP è acronimo di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del Committente;
- DEC è acronimo di Direttore Esecuzione del contratto del Committente;
- CSA è acronimo di Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3. Oggetto dell'accordo quadro

Il contratto ha per oggetto il servizio di analisi, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi non stabilizzati, disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane, come dettagliatamente descritto dal CSA al quale si rimanda integralmente.

All'appaltatore non è riconosciuto in ogni caso alcun diritto di esclusiva per l'esecuzione del servizio potendo il committente avvalersi anche di altri operatori economici per una parte del territorio gestito in ragione di proprie insindacabili esigenze.

Art. 4. Luogo di esecuzione

Il servizio deve essere reso presso gli impianti del Committente di cui alla Tabella allegato A o presso eventuali altri impianti che dovessero essere realizzati o acquisiti in gestione dal Committente in corso di contratto, sempre comunque ubicati nell'ambito del territorio ove il servizio idrico integrato è gestito dal medesimo. Il Committente si impegna a comunicare per iscritto con almeno 30 giorni naturali e consecutivi d'anticipo la decisione di voler attivare il servizio anche su ulteriori impianti non presenti nell'allegato A.

Art. 5. Importo dell'accordo quadro e del contratto applicativo

L'importo massimo dell'accordo quadro e del relativo contratto applicativo è riportato nella tabella sottostante.

L'importo sopraindicato riporta il tetto massimo di spesa stabilito sulla base del fabbisogno dalla stazione appaltante che in ogni caso non assume alcun obbligo nel caso di mancato raggiungimento dell'importo medesimo

La tabella riporta esplicitamente anche il relativo prezzo unitario come risultante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Prezzo unitario (€/ton): _____		
Descrizione	Unità Mis.	Importo contrattuale
A) Servizio di trasporto e smaltimento fanghi	€	COMPILARE
di cui		
categoria principale	€	COMPILARE
categoria secondaria	€	COMPILARE
B) Tonnellate	ton	6.972
C) A x B TOTALE, oneri esclusi	€	COMPILARE
D) Oneri della sicurezza da interferenza	€	2.250,00
E) C + D TOTALE complessivo, oneri inclusi	€	COMPILARE

Art. 6. Decorrenza e durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro decorre dalla data della sua sottoscrizione o della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto applicativo, se antecedente, e ha una durata di 6 mesi.

Per durata deve intendersi il periodo entro il quale il committente può stipulare il relativo contratto applicativo.

Il contratto applicativo decorre dalla data della sua sottoscrizione o della sottoscrizione del

verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e scade all'esaurimento dell'importo del medesimo. L'importo è corrispondente ad una durata presunta di mesi 3, prorogabili di ulteriori tre mesi, computato applicando i prezzi unitari offerti dall'affidatario.

Art. 7. Modalità di contabilizzazione del contratto applicativo

Il contratto applicativo è contabilizzato "a misura" ai sensi degli art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016. La contabilizzazione è "a misura" come definita all'art. 3 c. 1 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016, pertanto i prezzi risultanti dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari" contrattuale.

Eventuali nuovi prezzi devono essere formalmente concordati ed accettati dall'Appaltante, applicando, per analogia, la procedura prevista all'art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto normativo, anche se non materialmente allegati:

- Il Capitolato Speciale D'Appalto con i relativi allegati, vincolanti per tutta la durata dell'accordo quadro e del contratto applicativo;
- Il DUVRI di cui all'art. 28 del d.lgs 81/08;
- L'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Non fa parte dell'accordo quadro l'eventuale documentazione, formulari o modulistica di cui il Fornitore richiede la sottoscrizione al fine di attivare il servizio.

Art. 9. Interpretazione dell'accordo quadro e del capitolato speciale d'appalto

Le clausole contrattuali previste dalla documentazione come definita all'articolo precedente prevalgono sempre e comunque su eventuali clausole in contrasto che potrebbero essere presenti su documentazione, formulari o modulistica che l'appaltatore richiede venga

sottoscritta dal Committente ai fini dell'erogazione del servizio. In tali casi la sottoscrizione da parte del Committente implica unicamente l'accettazione delle sole clausole che non contrastino con quanto previsto nei documenti facenti parte dell'accordo quadro.

Art. 10. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Art. 11. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento o di procedure analoghe che compromettano la regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, ivi inclusa l'impossibilità sopravvenuta per sequestro degli impianti di smaltimento a seguito di indagini giudiziarie, fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, il Committente si avvale della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12. Norme generali sul servizio

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, sicurezza, ambiente, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, nella allegata documentazione tecnica e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 13. Esclusiva

All'appaltatore non è riconosciuto alcun diritto di esclusiva per la durata e alle condizioni

previste, potendo il committente avvalersi in ragione di proprie insindacabili esigenze operative, anche di altri fornitori per l'esecuzione del servizio in una parte degli impianti gestiti.

Il Committente, nel corso del contratto, si riserva la facoltà di acquisire i servizi e/o prodotti di cui al presente contratto anche da altri fornitori qualora il fornitore non fosse in grado, anche temporaneamente, di garantire la fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti, nella quantità e/o nella qualità e/o nelle tempistiche previste.

CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 14. Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione è mensile posticipata, con pagamento tramite bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m. Il corrispettivo contrattuale, comprensivo di tutti i servizi e prestazioni complementari specificati nel contratto applicativo, deve essere fatturato nel mese successivo a quello di competenza con un unico documento in cui vengono indicati gli importi relativi a ciascuna delle prestazioni effettuate.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori è operata, sull'importo netto progressivo del compenso, una ritenuta dello 0,50%.

Art. 15. Revisione prezzi

Nel corso dell'accordo quadro è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

CAPO 4 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo del contratto applicativo, fatti salvi gli incrementi e/o le riduzioni previste in funzione del ribasso offerto e delle certificazioni possedute.

Tale garanzia può essere ridotta, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs.

50/2016.

Il Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, oltre che per le fattispecie di cui all'art 103 c. 2 del d.lgs 50/2016, anche per il pagamento delle somme che il soggetto gestore è tenuto a versare alle autorità competenti a titolo di sanzione o ammenda per fatti derivanti da inadempienze o negligenze del Fornitore.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Committente non è tenuto all'emissione di alcuna fideiussione o altra forma di garanzia a tutela dei pagamenti.

Art. 17. Assicurazioni a carico dell'impresa

Il fornitore si impegna a produrre, entro il termine che sarà indicato dal Committente, e comunque prima della sottoscrizione del contratto applicativo relativo al presente contratto normativo una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di avvio esecuzione del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici, subfornitrici e dai trasportatori. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE – PENALI - SUBAPPALTO

Art. 18. Consegna e inizio del servizio

Stanti le ragioni esposte nella documentazione di gara, la consegna del servizio potrà avvenire in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016

La consegna si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto applicativo.

Il DEC comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il DEC fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal DEC, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora, per l'estensione delle aree e dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni.

Art. 19. Penali in caso di ritardo ed in caso di servizi non conformi

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nell'esecuzione del servizio o altre non conformità, si applicano le penali di cui all'art. 1.12 del C.S.A.

Nel caso di erogazione del servizio con modalità non conformi alla documentazione contrattuale, il fornitore è tenuto, se disposto dal DEC con apposita comunicazione scritta, ad effettuare nuovamente il servizio a propria cura e spese. Il tempo impiegato dal Committente

per ottenere un servizio conforme dal momento della richiesta iniziale (e non dalla richiesta di ripetizione del servizio) è valutato ai fini dell'applicazione della penale di cui al paragrafo precedente.

Le penali di cui sopra si applicano per singolo sito. Questo significa che un servizio plurimo, anche se derivante da un'unica richiesta, genera tante penali quanti sono i siti ove si è verificato il ritardo o ove si è verificata la non conformità.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dal Committente, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, il Committente provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/informative all'autorità competente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 20. Ultimazione delle prestazioni

Una volta ricevuto e verificato la documentazione relativa all'ultimo degli smaltimenti richiesti nell'ambito del contratto applicativo, il DEC redige il certificato di verifica di conformità delle prestazioni riferito all'intero contratto applicativo, e lo sottopone al RP in fase di esecuzione per la conferma.

Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della conferma del certificato di verifica di conformità riferito all'intero contratto applicativo il DEC, riesaminata la documentazione relativa alle prestazioni effettuate e ad eventuali ulteriori interventi svolti e in assenza di contestazioni

in merito, comunica alla Stazione appaltante l'assenso al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 21. Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi di cui all'art. 105 c. 13 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016. In caso di pagamento all'appaltatore delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, il medesimo è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. È pertanto onere dell'appaltatore concordare in sede di contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, la fatturazione e i pagamenti avverranno unicamente per prestazioni già eseguite per i quali il DEC attesti l'avvenuta esecuzione a regola d'arte e l'assenza di contenziosi.

L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inserisce, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

**CAPO 6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,
CONTROVERSIE**

Art. 22. Trattamento dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, e in particolare:

- si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
- è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 23. Risoluzione del contratto normativo e del contratto applicativo – Esecuzione d'ufficio

Al verificarsi di anche una sola delle seguenti situazioni:

- frode nell'esecuzione dell'accordo quadro e/o del contratto applicativo;

- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati in sede di gara;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e/o del contratto applicativo;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di esecuzione del contratto, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sospensione delle prestazioni richieste o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- cessione totale o parziale dell'accordo quadro e/o del contratto applicativo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del presente;
- Si informa che il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. ha approvato in data 5 febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs 231/01; il Modello ed il Codice Etico sono consultabili nella homepage del sito www.altotrevigianoservizi.it; il Contraente dichiara di conoscere e accettare il Modello organizzativo adottato da ATS S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che fa parte integrante del presente contratto, così come ne costituiranno parte integrante le successive modifiche apportate al Modello organizzativo. Al fine di una conoscenza aggiornata del Modello e delle sue modifiche il Contraente provvederà

alla consultazione diretta al sito di ATS, dove troverà il link di collegamento al documento. L'accertato mancato rispetto da parte del Contraente degli obblighi contenuti nel predetto Modello organizzativo darà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e comporterà l'applicazione di una penale pari ad 10% dell'importo contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno subito.

- fattispecie di cui all'art. 18 del presente contratto;
- importo complessivo di penali (per ritardo e/o per prestazioni non eseguite a regola d'arte) comminate superiore al 10% dell'importo contrattuale applicativo;
- ogni altra situazione per la quale sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per il Committente.

La Committente, nella persona del RP, procede a contestare per iscritto gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, il Committente dispone la risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo quadro, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il Committente si riserva la facoltà di fare eseguire da altre Imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a regola d'arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente contratto. La modalità di scelta di tali altre imprese avviene, ricorrendone le condizioni, utilizzando la procedura di cui all'art. 110 del d.lgs 50/2016 e comunque nel rispetto del Codice e dei Regolamenti interni del Committente.

La relativa spesa è addebitata all'Appaltatore.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o comunque di comunicazione scritta in una delle forme che costituiscano prova certa della spedizione e di

conoscenza ex art. 1335 c.c. (per es. racc. a.r.p., PEC, ecc.), con la contestuale indicazione della data nella quale ha luogo l'accertamento dello stati di consistenza delle prestazioni eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, sono posti a carico dell'appaltatore inadempiente tutti i maggiori oneri diretti e indiretti che il Committente dovesse affrontare per avere i lavori e le prestazioni oggetto del contratto eseguite a regola d'arte, anche per opera di altra impresa, nonché gli eventuali ulteriori danni a qualsiasi titolo subiti dalla Committente medesima.

Art. 24. Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa.

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni previste nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.

Art. 25. Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente

L'accordo quadro e il contratto applicativo sono automaticamente risolti, senza necessità alcuna di una dichiarazione delle parti in tal senso, in caso di cessazione anticipata dell'affidamento di cui alla convenzione stipulata dal Committente e AATO che dovesse verificarsi per effetto di disposizioni legislative o regolamentari anche sopravvenute.

La predetta condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse del Committente, che può rinunciare, anche dopo il suo verificarsi, in tal caso comunicando la rinuncia per iscritto alla controparte.

La risoluzione non dà diritto alla controparte di pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

Art. 26. Diritto di recesso unilaterale convenzionale

Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto applicativo e dall'accordo quadro previo il pagamento:

- dei lavori/servizi/forniture eseguiti;
- in ogni caso, del decimo dell'importo delle forniture non eseguite relative al contratto applicativo in corso di validità.

Si applica l'art. 109 del D.Lgs 50/2016

Art. 27. Divieto di cessione del contratto normativo e/o del contratto applicativo – cessione del credito

A pena di nullità, è vietato al soggetto aggiudicatario cedere l'accordo quadro e/o il contratto applicativo di cui al presente appalto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 c. 1 lett. d) punto 2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del relativo credito è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 28. Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di stipula dell'accordo quadro e/o del contratto applicativo e da essi derivanti.

Art. 29. Legislazione, giurisdizione e controversie

L'accordo quadro e il contratto applicativo sono soggetti alla legislazione e giurisdizione italiana. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro e/o del contratto applicativo sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di riferimento del comune ove ha sede legale il Committente.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

L'APPALTATORE	L'APPALTANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificamente gli articoli: 8 (documenti che fanno parte dell'accordo quadro), 9 (Interpretazione dell'accordo quadro e del Capitolato speciale d'appalto), 13 (esclusiva), 14 (fatturazione e pagamenti), 15 (revisione prezzi), 19 (Penali in caso di ritardo ed in caso di forniture non conformi), 23 (Risoluzione del contratto normativo e del contratto applicativo – Esecuzione d'ufficio), 25 (Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente), 26 (Diritto di recesso unilaterale convenzionale), 27 (Divieto di cessione del contratto normativo e/o del contratto applicativo- cessione del credito), 28 (Spese contrattuali) e 29 (Legislazione, giurisdizione e controversie).

L'APPALTATORE	L'APPALTANTE